

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

CR.2015. 0033580
del 03/07/2015Agli Uffici Tecnici dei Comuni colpiti dal sisma
e agli Ordini professionali delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia

Oggetto: chiarimenti in merito alla presentazione della *"Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione"* di cui al Capo VII, art. 25, comma 4, dell'Allegato 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 20 del 08/05/2015

Gentilissimi,

Con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito alla presentazione della dichiarazione di cui all'oggetto.

In particolare si ricorda a tutti i professionisti impegnati nella ricostruzione, la necessità di adempiere a quanto previsto al Capo VII, art. 25, comma 4, dell'Allegato 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 20 del 08/05/2015:

"...Il modello MUDE "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato, per conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari oggetto della pratica MUDE...."

La sopra citata dichiarazione deve essere redatta e depositata, esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica MUDE, entro tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori e deve essere redatta e depositata anche per gli interventi terminati prima della data di pubblicazione del modello sul portale MUDE (avvenuta

il 20/03/2015) che non hanno già provveduto a depositarla in cartaceo o ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 6 delle ordinanze commissariali:

<http://www.mude.piemonte.it/site/mude-emergenza-terremoto/328-nuovo-modello-dichiarazione-sullo-stato-di-occupazione-dell-abitazione-ordinanze-119-2013-e-26-2014>

Si specifica che la compilazione è obbligatoria per le sole unità immobiliari soggette ai vincoli di cui all'art. 6 commi 3 e 4 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, affinché il Comune possa redigere l'elenco delle abitazioni disponibili per l'affitto a nuclei terremotati di cui all'art. 6, comma 6.

In altre parole, le abitazioni principali nelle quali abitava il proprietario non richiedono di norma tale dichiarazione, mentre lo richiedono le abitazioni affittate, cedute in comodato o date in usufrutto e quelle sfitte o non principali.

In ogni fascicolo MUDE è possibile fare anche più di una "dichiarazione affitti" (es. una cumulativa per tutte le abitazioni che sottostanno a tali obblighi o una per ogni abitazione) e non è necessario ripetere tutti i dati di tutte le unità immobiliari presenti nella unità strutturale (può contenere anche solo una UI).

Tale dichiarazione può essere fatta sia prima sia dopo il SAL FINALE, a patto che avvenga entro 3 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, così come previsto nel Capo VII, art. 25, comma 4, dell'ordinanza n. 20/2015.

Si rammenta che, con riguardo alle abitazioni concesse in locazione/comodato alla data del sisma, la concessione del contributo è sempre stata subordinata - a partire dal Protocollo d'intesa tra il MEF e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012, art. 3, comma 2 - all'assunzione dell'impegno da parte dei proprietari di riattivare il contratto in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario. Tale assunzione di impegno doveva avvenire, ai sensi dell'art. 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, presentando una dichiarazione in carta libera contenente tale impegno.

Di conseguenza, tutti gli interventi completati prima della uscita del modulo (avvenuto il 20/03/2015) e per i quali non è ancora stata effettuata alcuna

comunicazione con altri mezzi al Comune, sono tenuti ad effettuarla tramite istanza MUDE al più presto e comunque entro 3 mesi dalla presente comunicazione al fine di sanare il pregresso.

Per qualsiasi chiarimento, contattare gli "Uffici MUDE" dei Comuni.

Per il Commissario

Enrico Cocchi

